

b) In caso di soluzione in senso affermativo della questione 7, lett. a), se sia da considerarsi proporzionale una designazione di sito pari a venti volte, oppure a cento volte, le dimensioni del sito sperimentale, in relazione alla tutela di interessi privati (sicurezza delle imprese, comprese le persone e i prodotti ivi presenti) e pubblici (prevenzione del sabotaggio per favorire lo sviluppo biotecnologico nei Paesi Bassi).

(¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1).

(²) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26).

2) Se per la soluzione della questione sub 1) sia rilevante la circostanza che l'Austria, Stato in cui il marito divorziato è rimasto e in cui risiede ed esercita un'attività lavorativa, riconosca a quest'ultimo, a determinate condizioni, il diritto a percepire assegni familiari (per il figlio), quando il diritto della moglie divorziata è ormai decaduto;

3) Se dal regolamento derivi il diritto della moglie divorziata a percepire assegni familiari (per il figlio) nei confronti dell'Austria, Stato in cui il marito divorziato e padre del figlio risiede ed esercita un'attività lavorativa, qualora le condizioni descritte nella questione sub 1) subiscano variazioni in conseguenza del fatto che la moglie abbia iniziato ad esercitare un'attività lavorativa nel nuovo Stato membro.

(¹) GU L 149, pag. 2.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 7 agosto 2008 —
Romana Slanina/Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle
Wien**

(Causa C-363/08)

(2008/C 285/35)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Romana Slanina

Convenuto: Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Wien

Questioni pregiudiziali

1) Se dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1407, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (¹) (in prosieguo: il «regolamento») emerge che la moglie divorziata priva di occupazione di un uomo residente in Austria e impiegato come lavoratore subordinato mantenga, nei confronti dell'Austria, il suo diritto a percepire assegni familiari (per un figlio), qualora ella stabilisca la propria residenza in un altro Stato membro, e vi trasferisca la sede principale dei propri interessi, continuando a non esercitarvi un'attività lavorativa;

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Verwaltungsgerichtshof (Austria) l'11 agosto 2008 —
AGRANA Zucker GmbH/Bundesminister für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft**

(Causa C-365/08)

(2008/C 285/36)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: AGRANA Zucker GmbH

Convenuto: Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 16 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 318, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), vada interpretato nel senso che anche una quota di zucchero, inutilizzabile a causa del ritiro preventivo dal mercato ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 16 marzo 2007, n. 290, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale (²) di cui all'art. 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, debba includersi nel calcolo della tassa sulla produzione.

2) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1):

Se l'art. 16 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 318, sia compatibile con il diritto primario, in particolare con il principio di proporzionalità e il divieto di discriminazione di cui all'art. 34 CE.

⁽¹⁾ GU L 58, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 78, pag. 20.

Ricorso proposto il 12 agosto 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-369/08)

(2008/C 285/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. E. Traversa e P. Dejmek, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che il punto 2.1 dell'allegato VIIIb al codice tedesco che disciplina il pubblico registro automobilistico (Strassenverkehrszulassungsordnung) viola il combinato disposto degli artt. 43 e 48; e
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 43, n. 1, CE, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Dall'art. 48 CE si ricava che le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del trattato sul diritto di stabilimento, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. Secondo la Commissione, le norme relative alla parità di trattamento non vietano solo le discriminazioni apparenti in base alla cittadinanza o, nel caso delle società, in base allo Stato in cui si trova la sede, ma parimenti tutte le forme dissimulate di discriminazione, le quali conducano al medesimo risultato in applicazione di altri criteri istintivi.

In forza del punto dell'allegato al codice tedesco che disciplina il pubblico registro automobilistico (Strassenverkehrszulassungsordnung), un ente di controllo può essere abilitato a svolgere controlli tecnici o controlli di sicurezza e ad accogliere autovei-

coli solo se composto di almeno 60 esperti in autoveicoli, che siano indipendenti e che svolgano questa attività in via principale, fermo restando che il numero di ingegneri collaudatori di questo ente risiedenti nella zona di autorizzazione dev'essere minimo di uno e massimo di 30 per ogni 100 000 autoveicoli e rimorchi autorizzati.

Secondo la Commissione, questa condizione costituisce una restrizione illegittima della libertà di stabilimento, incompatibile con l'art. 43 CE, eventualmente in combinato disposto con l'art. 48 CE. La condizione secondo la quale l'ente dev'essere composto esclusivamente di un numero minimo di esperti, che siano indipendenti e che svolgano la loro attività in via principale, costituisce una restrizione qualitativa, poiché le imprese che desiderano svolgere l'attività in questione sono obbligate a disporre di una struttura specifica. Questa condizione implica, in particolare, l'esclusione di esperti stipendiati, i quali non possono far parte di un ente del genere. Inoltre, la disposizione controversa costituisce parimenti una restrizione quantitativa, poiché prescrive un numero minimo di membri per questo ente di controllo. Questa condizione per l'autorizzazione impedisce a qualsiasi operatore regolarmente stabilito in un altro Stato membro, il quale abbia una diversa forma giuridica o una diversa struttura interna, di offrire servizi di controllo tecnico in Germania. Infine, la condizione secondo cui il numero minimo di ingegneri collaudatori residenti nella zona di autorizzazione sia di uno per ogni 100 000 autoveicoli e rimorchi autorizzati costituisce una restrizione contraria all'art. 43 CE (in combinato disposto con l'art. 48 CE), in quanto questo criterio svantaggia in primo luogo le persone giuridiche già stabilite in un altro Stato membro, i cui ingegneri collaudatori non risiedono necessariamente nella zona di autorizzazione.

Nel caso di specie, non sono applicabili né l'art. 45 CE né l'art. 46 CE.

Ai sensi dell'art. 45 CE, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del trattato in materia di diritto di stabilimento, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. I criteri dell'esercizio diretto e specifico di pubblici poteri nell'ambito dell'attività degli enti di controllo, in particolare l'effettuazione dei controlli tecnici, derivanti dalla giurisprudenza consolidata non sono però soddisfatti. Né il fatto che gli enti di controllo dovrebbero decidere sull'attribuzione o sul ritiro delle targhette di controllo, né la sorveglianza di questi enti da parte dello Stato prova che essi svolgano compiti tipici dei pubblici poteri. In primo luogo, la decisione definitiva di negare la targhetta di controllo può esser presa solo dall'autorità competente (ossia, dall'autorità di immatricolazione) di ciascun Land e non dall'ente di controllo. Questi ultimi hanno piuttosto un ruolo ausiliario e preparatorio nei confronti delle autorità di immatricolazione. In secondo luogo, non si può dedurre dal fatto che lo Stato eserciti una vigilanza su determinati enti che tutte le attività svolte da questi ultimi siano associate all'esercizio di pubblici poteri. Persino nei casi in cui si dovrebbe ritenere che determinate attività dell'ente di controllo costituiscano esercizio di pubblici poteri, l'esclusione dei controlli tecnici di autoveicoli dall'ambito di applicazione della libertà di stabilimento